

Stagione Sportiva 2020-2021

COMUNICATO UFFICIALE N° 044/Campionati Giovanili del 28/10/2020

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 28/10/2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DELL'11/10/2020

Gara Ternana Calcio – A.C. Perugia Calcio

premessso

- La Società Ternana ha proposto reclamo, preceduto da tempestivo preannuncio di reclamo, avverso la gara Ternana – Perugia del Campionato Nazionale Under 15 Serie C, disputata in data 11/10/2020 e terminata con il risultato di 3 - 3. Fa rilevare la reclamante che la Società Perugia inseriva in distinta con il n° 4 il calciatore Costanzi Alessandro che prendeva parte all'intera gara;
- La reclamante sostiene che il suddetto calciatore è da ritenersi in posizione irregolare poiché non avrebbe scontato la squalifica per una gara effettiva, comminata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche L.N.D. a seguito della gara Lazio – Perugia del 01/03/2020, valida per la 6ª giornata di ritorno del Campionato Giovanissimi Regionali Under 14 (Under 14 PRO) stagione sportiva 2019/20, facendo altresì notare che il calciatore medesimo è stato impiegato come titolare (sostituito al 27° del secondo tempo), in costanza di squalifica, anche nella gara Perugia – Matelica del 04/10/2020 valida per la 1ª giornata di andata del Campionato Nazionale Under 15 Serie C stagione sportiva 2020/21;
- La Società Ternana, per quanto sopra, chiede al Giudice Sportivo Nazionale la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 ai danni della Società Perugia;
- La Società Perugia non ha fatto pervenire controdeduzioni;

ritenuto

- Nel referto della gara Ternana – Perugia disputata in data 11/10/2020 il calciatore Costanzi Alessandro, inserito in distinta con il numero di maglia 4, ha preso parte all'intero incontro;
- La squalifica per una gara effettiva comminata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche L.N.D. con Comunicato Ufficiale n° 162 del 04/03/2020 seguito gara Lazio – Perugia del 01/03/2020 (Under 14 PRO) non è stata scontata in gara ufficiale della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. Infatti, successivamente al 01/03/2020 non sono stati disputati altri incontri poiché, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Campionato Under 14 PRO è stato sospeso definitivamente dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n° 187/A del 16/04/2020 e riportato all'interno del Comunicato Ufficiale n° 174 del 20/04/2020 del Comitato Regionale Marche L.N.D. Inoltre il calciatore, come dedotto dalla reclamante e accertato da questo Ufficio, non ha scontato la squalifica neanche nelle gare precedenti disputate nel presente campionato e precedenti a quella in discussione;
- Pertanto, la partecipazione del calciatore Costanzi Alessandro alla gara Perugia – Matelica del 04/10/2020 valida per la 1ª giornata di andata del Campionato Nazionale Under 15 Serie C, deve ritenersi irregolare non avendo scontato la squalifica per una gara;
- ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 comma 6, dell'Art. 21 commi 2 e 6, dell'Art. 65 comma 1 lettera d);

P.Q.M.

Si accoglie il ricorso proposto dalla Società Ternana; si infligge alla Società Perugia la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3; si commina la squalifica per una gara effettiva al calciatore Costanzi Alessandro.

Dispone non addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

